

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

AFFARI COSTITUZIONALI (I):

<i>In sede legislativa</i>	Pag. 2
<i>In sede consultiva</i>	" 2

AFFARI INTERNI (II):

<i>In sede legislativa</i>	" 3
<i>In sede referente</i>	" 5
<i>In sede consultiva</i>	" 5

GIUSTIZIA (IV):

<i>In sede legislativa</i>	" 5
<i>In sede referente</i>	" 8

Seduta pomeridiana:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	" 9
--	-----

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):

<i>In sede legislativa</i>	" 9
<i>Comitato pareri</i>	" 10

FINANZE E TESORO (VI):

<i>In sede referente</i>	" 11
------------------------------------	------

DIFESA (VII):

<i>In sede legislativa</i>	" 14
--------------------------------------	------

LAVORI PUBBLICI (IX):

<i>In sede legislativa</i>	Pag. 15
<i>In sede referente</i>	" 17
<i>In sede consultiva</i>	" 17

TRASPORTI (X):

<i>In sede consultiva</i>	" 18
<i>Comitato per l'indagine conoscitiva sulle gestioni aeroportuali</i>	" 20

LAVORO (XIII):

<i>In sede legislativa</i>	" 20
--------------------------------------	------

IGIENE E SANITÀ (XIV):

<i>In sede legislativa</i>	" 22
--------------------------------------	------

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

	" 23
--	------

CONVOCAZIONI:

Giovedì 18 novembre 1971

<i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i>	Pag. 25
<i>Commissioni riunite (II e XIV)</i>	" 25
<i>Giustizia (IV)</i>	" 25
<i>Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)</i>	" 26

<i>Difesa</i> (VII)	<i>Pag.</i> 27
<i>Agricoltura</i> (XI)	» 28
<i>Industria</i> (XII)	» 28
<i>Lavoro</i> (XIII)	» 29
<i>Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni</i> . . .	» 30
<i>Commissione parlamentare per le questioni regionali</i>	» 30

Venerdì 19 novembre 1971

<i>Commissioni riunite</i> (IV e XI) . . .	» 30
<i>Commissione parlamentare per le questioni regionali</i>	» 31

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Gatti Caporaso Elena.

Disegno di legge:

Provvedimenti per il personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (3726).

Il relatore Lucifredi riferisce favorevolmente sul disegno di legge diretto, da un lato, a consentire l'assunzione del personale non insegnante delle università con incarichi a tempo indeterminato e, dall'altro, a disciplinare la materia dei compensi per detto personale.

Intervengono nella discussione il deputato Cavallari, il quale illustra il seguente ordine del giorno a firma anche del deputato Ianniello:

« La I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, nell'approvare il disegno di legge n. 3726, recante provvedimenti per il personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria,

impegna il Governo a dare tempestiva esecuzione alle norme della legge 3 giugno 1970, n. 380, che fanno carico al Ministro della pubblica istruzione,

di coprire, attraverso particolari bandi di concorso, undicimila posti di ruolo entro il 7 gennaio 1972, ad evitare anche che il relativo stanziamento venga meno»; e il deputato Tuccari, il quale concorda sulla legittimità delle esigenze prospettate dal disegno di legge.

Dopo la replica del relatore Lucifredi e un intervento del Sottosegretario per la pubblica istruzione Elena Gatti Caporaso, che, nel confermare la piena adesione del Governo al disegno di legge, dichiara di accettare l'ordine del giorno Cavallari e Ianniello, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato.

Interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo il deputato Roberti.

Il disegno di legge, quindi, è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Gatti Caporaso Elena.

Disegno e proposte di legge:

Compenso per lavoro straordinario a personale ispettivo e direttivo della scuola (*Testo unificato approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3572);

Maggioni e Miotti Carli Amalia: Corresponsione del compenso per lavoro straordinario agli ispettori, direttori didattici ed ai segretari degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche (2539);

Roberti ed altri: Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo e ispettivo della scuola elementare (2348);

(*Parere alla VIII Commissione*).

Il relatore Ianniello esprime il parere favorevole sul disegno e sulle proposte di legge, sottolineando l'esigenza di raccomandare alla Commissione di merito che, pur assumendo come testo base quello del disegno di legge, siano opportunamente considerati i criteri di ripartizione del compenso per lavoro straordinario indicato nella proposta di legge n. 2539 e la estensione del compenso stesso al personale di segreteria. Manifesta perplessità, sotto il profilo costituzionale, in ordine alla istituzionalizzazione del sistema di erogazione di compensi per lavoro straordinario, specie se attribuiti in forma forfettizzata.

Interviene, quindi, il deputato Tuccari, il quale prospetta la opportunità di rinviare ad altra seduta l'espressione del parere.

Dopo che il Sottosegretario Elena Gatti Caporaso ha sottolineato l'urgenza di definire il problema affrontato dal disegno e dalle proposte di legge, insistendo perché la Commissione esprima il suo parere, il deputato Tuccari dichiara di concordare con le osservazioni del relatore esprimendo, quindi, parere favorevole con l'invito al Governo che, per l'avvenire, eviti che, con provvedimenti stralcio, si alteri il rapporto fra i diversi trattamenti economici recentemente fissati con il riassetto.

Il relatore Ianniello concorda con il deputato Tuccari.

La Commissione, infine, delibera di esprimere parere favorevole sul disegno e sulle proposte di legge, con le osservazioni emerse dal dibattito.

Proposte di legge:

Boffardi Ines: Rivalutazione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale e sua estensione a tutto il personale civile della carriera di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*Parere alla XI Commissione*) (3482);

Senatori Mazzoli e Baldini: Rivalutazione delle indennità di servizio forestale spettanti al personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato e loro estensione ai tecnici di concetto dello stesso Corpo (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3597);

(*Parere alla XI Commissione*).

Il relatore Ballardini riferisce sulle proposte di legge prospettando dei dubbi sulla opportunità di deliberare, in questo momento, sul personale del Corpo forestale, sia perché la materia dovrebbe essere trasferita alla competenza delle Regioni, sia per non alterare quanto stabilito con il riassetto.

Intervengono i deputati Lucifredi, Tozzi Condivi, Ianniello e Cavallari per esprimere parere favorevole alle proposte di legge, che evitano indebite sperequazioni in atto ed i deputati Accreman e Tuccari per sottolineare le ragioni di politica costituzionale, che dovrebbero indurre a procrastinare l'espressione del parere in attesa di conoscere se la materia relativa al Corpo forestale dovrà essere trasferita alle Regioni.

Dopo la replica del relatore Ballardini, la Commissione approva il seguente parere: « La Commissione, pur rilevando che la materia dell'inquadramento del Corpo forestale è og-

getto di discussione in corso in sede di trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni — il che, a detta di qualche commissario, suggerirebbe una sospensione dei provvedimenti — ritiene che siano fondate ed urgenti le ragioni di base delle due proposte di legge tendenti ad evitare indebite sperequazioni in atto, e, conseguentemente, esprime parere favorevole su entrambi i provvedimenti indicando, peraltro, la necessità di sopprimere l'articolo 5 della proposta di legge dei senatori Mazzoli e Baldini, n. 3597, il cui contenuto non si ritiene debba essere oggetto di normazione legislativa ».

Proposte di legge:

Pazzaglia ed altri: Modifica alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e degli asili nido (359);

Novella ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (795);

Storti ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernenti le lavoratrici madri (804);

Polotti ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 (981);

Bonomi ed altri: Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette (1992);

Sgarbi Bompani Luciana ed altri: Corresponsione di un assegno di parto alle coltivatrici dirette (2054);

Anselmi Tina ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici esercenti attività commerciali (2201);

Anselmi Tina ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici artigiane (2202);

(*Testo unificato*);

(*Parere alla XIII Commissione*).

Su proposta del relatore Ballardini, il quale illustra favorevolmente il testo unificato delle proposte di legge trasmesso dalla competente Commissione di merito, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971, ORE 9,50. —
Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI. —
Interviene il Sottosegretario per l'interno Sarti.

Proposte di legge:

Canestrari ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nelle leggi 8 novembre 1956, n. 1326; 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie provenienti dai combattenti della guerra di liberazione ed arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (837);

Canestrari e Girardin: Modifica all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente la ricostruzione di carriera degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato (1466);

Mattarelli: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati nonché sul personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni (2030);

Biasini ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2136);

Mattarelli ed altri: Estensione dei benefici previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2158);

Napoli ed altri: Estensione dei benefici previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ad alcune categorie degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario (2166);

Amodio: Modificazione dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nei ruoli separati e limitati (2523);

de Meo: Estensione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225, e successive modificazioni agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1945, n. 1454 (2592);

Napoli e Mezza Maria Vittoria: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato, provenienti dall'esercito, mantenuti in servizio di polizia ai sensi dello articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (2651).

Il Presidente fa presente che il Comitato ristretto convocato per ieri sera ha aggiornato i suoi lavori a giovedì prossimo per consentire al Ministro dell'interno, impegnato al Senato, di poter partecipare alla riunione conclusiva. In conseguenza rinvia ad una successiva seduta l'esame delle proposte di legge.

Proposta di legge:

Boffardi Ines e Cattanei: Contributo annuo dello Stato alla fondazione nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (1334).

Il Sottosegretario Sarti fornisce i documenti e gli elementi di giudizio richiesti nella precedente seduta e ribadisce il parere favorevole del Governo all'approvazione del provvedimento.

Dopo interventi dei deputati Lodi Adriana, Alfano, Nannini, Boffardi Ines, Jacazzi, Sullo e del relatore Miotti Carli Amalia, la Commissione passa all'esame degli articoli.

È respinto un emendamento del deputato Alfano inteso ad aumentare il contributo a lire 60 milioni.

Il deputato Lodi Adriana propone di limitare il contributo al solo anno 1971 in previsione dell'assunzione delle competenze da parte della regione.

Il deputato Boldrin, concordando sul principio della limitazione, evidenzia tuttavia le esigenze di carattere pratico che rendono opportuno concedere il contributo anche per il 1972.

È quindi approvato l'articolo 1 con un emendamento proposto dal Presidente con il quale si limita il contributo agli anni 1971 e 1972.

L'articolo 2 relativo alla copertura dello onere finanziario è approvato in un nuovo testo proposto dal Presidente, tenendo conto dei suggerimenti della Commissione bilancio.

Dopo interventi dei deputati Lodi Adriana, Salvi, Sullo, Alfano e del Sottosegretario Sarti è quindi approvato il seguente ordine del giorno (inizialmente proposto dal deputato Lodi Adriana e - a seguito delle modifiche accolte dal proponente - sottoscritto anche dai deputati Boffardi Ines e Miotti Carli Amalia):

« La II Commissione permanente della Camera,

invita il Governo

a presentare nel più breve tempo possibile il disegno di legge-quadro di riforma della assistenza come da impegni assunti dal Ministro dell'interno ».

Disegno di legge:

Provvidenze a favore della editoria giornalistica per il 1971 (*Approvato dalla I Commissione del Senato*) (3733).

Su richiesta del relatore Salvi, la discussione è rinviata alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,55.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971, ORE 10,55. — *Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Sarti.

Proposta di inchiesta parlamentare:

Malagugini ed altri: Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sul comportamento degli organi e servizi statali in relazione agli attentati terroristici, consumati e tentati nel territorio nazionale nel corso dell'anno 1969, con particolare riferimento alla strage di Milano del 12 dicembre 1969 (2673).

Il relatore Zamberletti fa presente di avere ricevuto l'incarico a riferire in questi giorni, per cui non ha avuto il tempo materiale di approfondire il problema. Chiede pertanto che la discussione sia rinviata alla prossima settimana.

Il deputato Maulini, preso atto della motivazione addotta dal relatore, non si oppone al rinvio di una settimana. Sottolinea peraltro l'urgenza della proposta. Recenti rivelazioni sui fatti di allora rendono quanto mai necessaria una inchiesta del Parlamento.

Il deputato Alfano si dichiara contrario alla richiesta di rinvio; la sua parte ritiene indispensabile la inchiesta parlamentare che farà luce sulle verità dei fatti che sono presentati in forma distorta da parte dei proponenti dell'inchiesta e come se avessero già accertato le responsabilità dei fatti stessi.

Proposte di legge:

Di Primio ed altri: Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, ai sottufficiali provenienti da altre forze armate che nel periodo 8 settembre 1943-25 aprile 1945 parteciparono alla lotta di liberazione (3206);

Lenoci: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle Forze armate (3240).

Su proposta del relatore Nannini, la Commissione delibera ad unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa delle due proposte di legge. Il Sottosegretario Sarti si riserva di far conoscere il parere del Governo.

Proposta di legge:

Boldrini ed altri: Perequazione delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali (*Urgenza*) (2788).

Su proposta del deputato Boldrin, la Commissione delibera ad unanimità di richiedere

il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

Il Sottosegretario Sarti si riserva di far conoscere il parere del Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,5.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971, ORE 11,5. — *Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI.* — Interviene il Sottosegretario per l'interno Sarti.

Disegno di legge:

Proroga dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (*Approvato dal Senato*). (*Parere alla VI Commissione*) (3783).

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Proposte di legge:

Reale Oronzo ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

Ruffini e Martini Maria Eletta: Riforma del diritto di famiglia (703);

Brizioli: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

Darida: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

Iotti Leonilde ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

Guidi ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821);

Fortuna ed altri: Riforma del diritto di famiglia (3488).

La Commissione approva un articolo 22-*bis* del relatore Castelli, che commina l'ammenda fino a un milione di lire a carico di chi occulta l'esistenza di un impedimento al matrimonio, se il matrimonio viene poi annullato.

La Commissione riprende quindi l'esame di alcuni articoli accantonati nelle precedenti sedute.

Soppresso l'articolo 118, reso superfluo dall'intervenuta approvazione del disegno di legge n. 3585 trasmesso dal Senato, la Commissione approva senza modifiche gli articoli 135, 136, 137 e 138, di carattere prevalentemente formale, mentre delibera di stralciare gli articoli 131, 132, 133, 134, 139, 140 e 141, recanti modifiche sostanziali alle norme vigenti in materia di adozione, concordando sull'opportunità di proseguirne l'esame in altra sede, eventualmente abbinandoli alla proposta di legge Padula ed altri n. 3277 ed al progetto di legge n. 1591, attualmente all'esame del Senato, concernente l'esecuzione della convenzione di Strasburgo sull'adozione di minorenni.

La Commissione passa successivamente all'articolo 154, concernente gli obblighi inerenti all'usufrutto legale sui beni del figlio. Approvato un emendamento del Governo interamente soppressivo dell'articolo 154, gli articoli 155, 156 e 157, anch'essi concernenti l'usufrutto legale, vengono approvati senza modifiche.

Con un subemendamento Spagnoli viene quindi approvato un emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 158, che resta così formulato:

ART. 158.

L'articolo 330 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 330. *Decadenza dalla potestà sui figli.* — Il tribunale può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti, o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il tribunale può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ».

Gli articoli 159, 160, 161, 162, 163 e 164, riguardanti l'esercizio della potestà sui figli e l'amministrazione del patrimonio del minore, vengono approvati senza modifiche.

La Commissione passa successivamente alle norme concernenti la tutela, l'emancipazione e l'affiliazione.

Soppresso, su proposta del Governo, l'articolo 165, che prevedeva la possibilità di apporre dei limiti all'esercizio dei diritti del minore coniugato, viene approvato senza modifiche l'articolo 166, mentre l'articolo 167, riguardante la nomina del curatore dell'emancipato, viene sostituito interamente con un emendamento del Governo. Senza modifiche vengono quindi approvati gli articoli 168, 169, 170 e 171.

La Commissione passa all'esame degli articoli che recano una nuova disciplina degli obblighi alimentari tra parenti ed affini, ed approva senza modifiche gli articoli 172, 173 e 174.

Si passa quindi all'esame delle disposizioni concernenti le successioni. Senza modifiche sono approvati l'articolo 175, riguardante la rappresentazione, e l'articolo 176, di natura formale.

Si passa all'articolo 177, concernente la quota di eredità riservata ai figli legittimi e naturali. Il relatore Castelli invita il rappresentante del Governo a ritirare un emendamento interamente sostitutivo, il quale prevede che sulla quota dei due terzi complessivamente riservati ai figli legittimi e naturali ogni figlio naturale consegua metà della porzione riservata a ciascuno dei figli legittimi, purché complessivamente la quota di questi ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio.

Il Sottosegretario Pennacchini avverte che l'emendamento governativo all'articolo 177 era stato presentato esclusivamente nell'intento di superare ogni censura di incostituzionalità, con riferimento al terzo comma dell'articolo 30 della Costituzione, che subordina ai diritti dei membri della famiglia legittima la tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori del matrimonio. Ad una più attenta riflessione gli sembra tuttavia che soddisfi tale esigenza anche il testo del Comitato, che nel terzo alinea differenzia i figli legittimi da quelli naturali. Aderisce pertanto all'invito del relatore e ritira l'emendamento governativo.

L'articolo 177 viene quindi approvato nel testo del Comitato ristretto:

ART. 177.

L'articolo 537 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 537. — *Riserva a favore dei figli legittimi e naturali.* — Salvo quanto disposto

dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio.

Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.

I figli legittimi possono essere autorizzati dal tribunale a pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali ».

Del pari senza modifiche vengono approvati l'articolo 178, riguardante la riserva a favore degli ascendenti legittimi, e l'articolo 179, di natura formale.

Il relatore Castelli sottolinea l'importanza dell'articolo 180, che innovando radicalmente, conferisce al coniuge del defunto assai più ampi diritti successori, riservando a suo favore, ove non vi siano figli, la proprietà della metà del patrimonio, anziché soltanto l'usufrutto sui due terzi dello stesso.

La Commissione approva quindi senza modifiche l'articolo 180, nonché gli articoli 181, 182, 183, 184 e 185, anch'essi concernenti le quote di riserva dell'eredità.

Si passa quindi all'articolo 186, riguardante l'esclusione della riserva del coniuge. Il relatore Castelli illustra un emendamento Castelli-Spagnoli, interamente sostitutivo delle due formulazioni alternative predisposte dal Comitato, riservandosi di presentare in altra seduta un articolo aggiuntivo che riproduca analoga disposizione a favore del coniuge divorziato. Precisa che, contrariamente al precedente orientamento tendente ad escludere il coniuge separato dalla successione, il Comitato ristretto ha ritenuto, nel quadro di una maggiore tutela dei diritti successori del coniuge, di innovare anche in questa sede alle norme vigenti.

Approvato l'emendamento Castelli-Spagnoli, l'articolo 186 resta così formulato:

ART. 186.

L'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 548. — *Riserva a favore del coniuge separato.* — Il coniuge separato ha diritto alla riserva in misura pari alla metà delle quote stabilite dagli articoli 540, 542 e 543 quando è stato riconosciuto il suo diritto all'assegno previsto dall'articolo 156 ».

Vengono quindi approvati senza modifiche l'articolo 187, di natura formale, e gli articoli 188 e 189, concernenti la successione legittima dei figli, degli ascendenti e dei fratelli.

Con un emendamento del Governo è approvato l'articolo 190, che sopprime alcuni limiti attualmente posti dal codice civile alla successione legittima dei figli naturali, mentre gli articoli 191, 192, 193 e 194, riguardanti la successione legittima dei figli non riconosciuti e del coniuge, sono approvati senza modifiche.

La Commissione approva quindi un emendamento Castelli-Spagnoli interamente sostitutivo dell'articolo 195, che resta così formulato:

ART. 195.

L'articolo 585 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 585. — *Successione del coniuge separato.* — Il coniuge separato ha diritto alla metà delle quote stabilite negli articoli 581, 582 e 583 quando è stato riconosciuto il suo diritto all'assegno previsto dall'articolo 156 ».

Vengono successivamente approvati senza modifiche l'articolo 196, che sopprime i vigenti limiti alla successione dei figli naturali non riconoscibili, e gli articoli 197 e 198, che aboliscono l'istituto della sostituzione fedecommissaria. Ugualmente senza modifiche sono approvati gli articoli 198-bis, 199 e 200, concernenti la collazione delle donazioni, mentre l'articolo 201 è sostituito da un emendamento del Governo, restando così formulato:

ART. 201.

L'articolo 741 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 741. — *Collazione di assegnazioni varie.* — È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per avviarli al commercio o alla professione, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare il loro debito o per fare loro altra assegnazione per causa di matrimonio ».

Conseguentemente viene soppresso l'articolo 202, assorbito dal nuovo testo dell'articolo 201.

Viene quindi approvato senza modifiche l'articolo 203, che sopprime il divieto di donazione ai figli non riconoscibili, mentre sono approvati senza modifiche gli articoli 204, 205 e 206, che modificano le norme sulla trascrizione in correlazione alla nuova disciplina del regime patrimoniale della famiglia.

L'articolo 207, concernente esenzioni tributarie per le successioni per causa di morte,

viene accantonato in attesa di acquisire su di esso il parere della Commissione Finanze e Tesoro.

La Commissione delibera quindi di stralciare gli articoli da 208 a 218, recanti modifiche al codice penale. Pertanto, a seguito dei due stralci operati nella seduta in corso, il testo unificato, nella parte già approvata e ancora da approvare, prende il titolo: « Riforma del diritto di famiglia », mentre la parte ricompresa negli articoli 131, 132, 133, 134, 139, 140 e 141 assume il titolo: « Modifiche alle disposizioni del codice civile concernenti la adozione »; la parte ricompresa negli articoli da 208 a 218, assume il titolo: « Modifiche agli articoli 521, 544, 551, 558, 564, 570, 573, 574, 578, 587 e 592 del codice penale ».

La Commissione approva quindi il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 218-bis.

La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente, ricordando che restano da votare alcuni articoli accantonati, avverte che nella riunione di domani dell'Ufficio di Presidenza della Commissione proporrà che la seduta di mercoledì 1° dicembre venga riservata al seguito della discussione ed all'approvazione finale del testo in discussione. Rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente* BUCALOSSÌ. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Proposte di legge:

Bosco ed altri: Riforma del sistema elettorale e della composizione del Consiglio superiore della magistratura (3025);

Gunnella: Riforma del sistema elettorale e della composizione del Consiglio superiore della magistratura (3149);

Cacciatore ed altri: Modifiche al sistema di elezione dei componenti il Consiglio superiore della magistratura eletti dai magistrati (3693).

La Commissione prosegue l'esame preliminare delle proposte di legge, iniziato nella seduta del 10 novembre 1971.

Il deputato Bosco afferma che lo stesso Consiglio superiore della magistratura, in un parere espresso il 21 settembre scorso, ha auspicato la sollecita approvazione delle proposte di legge nn. 3025 e 3149, sicché non si comprende come mai vi siano perplessità da parte di alcuni gruppi circa il loro trasferimento in sede legislativa. Le perplessità e le divergenze possono semmai aver ragion d'essere in merito a singole disposizioni. Lo stesso Consiglio superiore ha suggerito di consentire la presentazione di liste che non includano candidati di tutte e tre le categorie (magistrati di cassazione, magistrati di appello, magistrati di tribunale), suggerimento che egli non ritiene sia da accogliere, anche perché verrebbe a limitare il diritto di elettorato attivo. Per quanto poi concerne il sistema di ripartizione dei voti, ritiene che il metodo d'Hondt, eliminando in radice il problema dei residui ed evitando premi ingiustificati a liste minoritarie, sia da preferire a quello, previsto nella proposta di legge Cacciatore, proporzionale puro con attribuzione dei seggi residui alle liste che abbiano più alti resti. Conclude raccomandando alla Commissione la sollecita conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Il deputato Granzotto osserva che le proposte di legge Bosco e Gunnella riservano un eccessivo numero di seggi ai magistrati di cassazione. Egli contesta inoltre le argomentazioni del deputato Bosco, affermando che la proposta di legge Cacciatore, propugnando il sistema proporzionale puro con i più alti resti, mira a realizzare una ripartizione più equa dei seggi.

Il deputato Guidi sottolinea l'opportunità di un trasferimento in sede legislativa delle tre proposte di legge, affermando che ogni remora frapposta al riguardo cela probabilmente il proposito di impedire che le prossime elezioni del Consiglio superiore si svolgano nel rispetto di esigenze di democraticità che la legge n. 1198 del 1967 non ha sufficientemente tutelato. Il provvedimento in esame non è meramente tecnico, ma concernendo la struttura dell'organo di autogoverno della magistratura presenta grande importanza anche per il comune cittadino. Non si comprende pertanto la perplessità espressa dal rappresentante del Governo nella seduta del 10 novembre: reputa necessaria al riguardo una più precisa presa di posizione.

L'urgenza del provvedimento non esime dall'adoperarsi per promuoverne un radicale miglioramento. Egli si riserva pertanto di presentare degli emendamenti, sia per elevare il numero dei membri elettivi del Con-

siglio superiore, che potrebbe utilmente essere raddoppiato rispetto a quello attuale, sia per consentire la presentazione di liste che non ricomprendano magistrati di tutte e tre le categorie, in maniera da non condizionare la libertà di un gruppo a quella di elementi che siano eventualmente ad esso estranei, sia, infine, per rivedere le norme sull'ineleggibilità e la sospensione dalla carica.

Il deputato Manco, richiamandosi all'articolo 73, secondo comma, del Regolamento, domanda al Presidente se non ritenga che la eccezionale importanza della materia in discussione imponga la concessione di una proroga alla Commissione Affari costituzionali per la espressione del suo parere, dal quale non ritiene che la Commissione Giustizia possa prescindere.

Il deputato Bosco non ritiene essenziale l'acquisizione del parere della I Commissione. Il deputato Cataldo ritiene inammissibile la richiesta del deputato Manco.

Il Presidente osserva che la concessione di una proroga presuppone una richiesta di proroga da parte della Commissione chiamata ad esprimere il parere. Nel caso di specie il parere della I Commissione è stato richiesto al momento dell'assegnazione, ed essendo i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 73 del Regolamento largamente scaduti, la Presidenza non ha motivo di far sospendere l'esame. Solleciterà comunque l'espressione del parere delle Commissioni I e V.

Il sottosegretario Pennacchini afferma che nella seduta del 10 novembre egli ha avanzato una riserva circa il trasferimento in sede legislativa, motivata dall'esigenza di accertare se sussistano le condizioni per una sollecita discussione in sede legislativa o se, viceversa, il pericolo di una successiva rimessione all'Assemblea non sconsigli di adire la sede legislativa al fine di non allungare inutilmente l'iter del provvedimento. Dal dibattito odierno, in cui sono affiorate notevoli divergenze in seno alla Commissione, non sono emersi elementi che consentano di sciogliere quella riserva. Suggerisce pertanto di proseguire, eventualmente in un Comitato ristretto, l'esame dei provvedimenti, sia per preparare l'ulteriore lavoro della Commissione, sia per consentire di valutare in quale sede, legislativa o referente, questo possa più rapidamente essere concluso.

A seguito degli interventi dei deputati Guidi, Castelli, e Manco, la Commissione approva la proposta del Presidente di incaricare un Comitato ristretto di redigere un testo

unificato da sottoporre alla Commissione. A far parte del Comitato, presieduto dal relatore Reggiani, vengono chiamati i deputati Castelli, Guidi, Zappa, Bozzi, Manco, Granzotto, Milià e Riz.

Il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

Seduta pomeridiana.

Sottocommissione per i pareri.

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971, ORE 16. — *Presidenza del Presidente CASTELLI.*

Disegno di legge:

Natura e compiti dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e sul riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio (Parere alla XIII Commissione) (3683).

Il Presidente riferisce, in sostituzione del relatore Padula, sul disegno di legge, formulando alcune osservazioni.

Intervengono i deputati Musotto e Lospinoso Severini, che formulano altre osservazioni.

La Sottocommissione esprime parere favorevole con osservazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16,20.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V).

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* — Interviene, per il Governo, il sottosegretario di Stato per il tesoro, Cattani.

Disegno di legge:

Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato (Approvato dal Senato) (3498).

Il relatore La Loggia svolge un'ampia illustrazione introduttiva del disegno di legge, richiamandosi alla esposizione da lui già compiuta sullo stesso provvedimento in sede referente ed alle osservazioni e considerazioni ivi avanzate, soprattutto per quanto attiene

alla esigenza di eliminare gradualmente anche quelle gestioni per il momento escluse dalla applicazione del disegno di legge in esame, al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi della unicità e della universalità del bilancio statale, e ricondurre nell'ambito di esso la gestione di tutte le operazioni finanziarie attive e passive comunque ed in qualunque sede effettuate con mezzi di provenienza pubblica, in modo da consentire che le relative gestioni siano soggette ai normali controlli sia in sede tecnica sia in sede politica. Conclude, raccomandando l'approvazione del disegno di legge.

Il deputato De Laurentiis, nel preannunciare il voto favorevole della sua parte sul provvedimento, tiene a sottolineare la inderogabile esigenza di portare avanti il discorso iniziato oggi con l'approvazione del disegno di legge concernente la eliminazione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato per adottare idonee iniziative legislative tendenti a considerare anche i settori della spesa pubblica direttamente o indirettamente collegati al bilancio dello Stato, cui il progetto di legge in esame non estende la sua applicabilità.

A sua volta, il sottosegretario Cattani sottolinea l'importanza del provvedimento in discussione e conferma la volontà del Governo di pervenire, in breve tempo, ad una soluzione organica e definitiva del problema della graduale eliminazione di tutte le gestioni fuori bilancio.

La Commissione approva, quindi, senza modifiche, i singoli articoli del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato.

La Commissione approva, altresì, il seguente ordine del giorno, proposto dal deputato La Loggia e accolto dal Governo:

« La Commissione bilancio, programmazione e partecipazioni statali della Camera, in sede di approvazione del disegno di legge n. 3498, concernente le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato,

considerato che dal campo di applicazione del disegno di legge restano fuori: a) le gestioni fuori bilancio che possono risultare effettuate da enti locali, comprese le regioni; b) le gestioni di pubblico denaro affidate ad enti pubblici e quelle condotte, con sistemi rientranti nell'ambito delle norme di diritto privato, da società da questi ultimi costituite o a cui partecipano; c) le gestioni attinenti a servizi statali effettuati da terzi; d) i fondi di rotazione presso istituti di credito; e) i modi di impiego transitorio — in attesa di quello definitivo previsto per l'attuazione di fini istituzionali — di fondi assegnati ad enti, istituti e comitati, impegno che dà luogo normalmente a riscossioni di interessi extra-cartelle;

considerato che il problema del controllo nell'intero settore delle partecipazioni statali postula una radicale revisione della legislazione in atto vigente, che, consentendo agli enti pubblici maggiore snellezza di azione, sia pure con il contrappeso di un inflessibile rigore di controlli successivi, li ponga in grado di operare con la medesima incidenza e competitività dei concorrenti privati, senza ricorrere, per sfuggire alla rigidità formale in atto dei controlli (peraltro insufficienti), alla proliferazione senza limiti di società collegate, sulle quali poi riesce difficile se non impossibile ogni controllo;

considerato che restano aperti altri non meno gravi problemi, che postulano riforme strutturali ormai divenute improrogabili, quali, per citare le più importanti, quella della contabilità generale dello Stato e quella di una nuova concezione dei compiti e delle funzioni della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti, alle quali va ricondotto anche il sistema dei controlli sugli enti pubblici e sulla gestione di fondi assegnati ad enti, istituti e comitati;

fa voti al Governo:

perché assuma le opportune iniziative per le conseguenti riforme;

ed intanto delibera di affidare ad un comitato ristretto il compito di formulare e proporre alla Commissione idonee soluzioni sui singoli problemi, per farne oggetto di tutte quelle iniziative che, in sede parlamentare, si appalesino opportune ».

In precedenza, il deputato De Laurentiis, pur dichiarando di condividere lo spirito e la sostanza dell'ordine del giorno, aveva manifestato qualche riserva per la parte relativa alle soluzioni da adottare nei confronti delle gestioni condotte dalle regioni, che, in materia di controlli sulla spesa, hanno precise attribuzioni costituzionalmente garantite.

In fine di seduta, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto e risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente FABBRI.* — Interviene, per il Governo, il sottosegretario di Stato per il tesoro, Cattani.

Disegno e proposte di legge:

Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara (3352);

Macchiavelli ed altri: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara (392);

Durand de la Penne: Modificazione dell'articolo 61 della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (759);

Belci ed altri: Modifica dell'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (987);

Durand de la Penne: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (2376);

Ballarin ed altri: Revisione della legislazione sulla previdenza marinara (2502);

(*Parere alla XIII Commissione*).

Dopo che il relatore Corà ha ampiamente illustrato il disegno di legge n. 3352 nel nuovo testo trasmesso dalla XIII Commissione, il Sottosegretario Cattani riferisce il contrario avviso del tesoro sulla nuova formulazione del provvedimento e in particolare sugli articoli 10 e 17-*quater*, che implicano una maggiore spesa a carico del bilancio dello Stato, a fronte della quale non è prospettata una adeguata e congrua indicazione di copertura.

Intervengono nella discussione i deputati: Ballarin, il quale illustra alla Commissione i motivi che hanno ispirato i firmatari delle singole iniziative parlamentari a proporre miglioramenti in materia di previdenza marinara, nonché le ragioni per le quali, in sede di Commissione lavoro, si è giunti alla predisposizione del nuovo testo del disegno di legge, ora sottoposto alla valutazione della Commissione bilancio; De Laurentiis, il quale ritiene che la Commissione bilancio potrebbe essa stessa suggerire una più congrua copertura finanziaria a fronte della maggiore spesa implicata dall'articolo 17-*quater* e prospetta la ipotesi di utilizzare, fino alla concorrenza di 5 miliardi, una quota parte dell'accantonamento di oltre 63 miliardi inizialmente destinato, nel fondo globale 1972, a « oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinati al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi »; Di Lisa, il quale avanza la proposta di un breve rinvio nella definizione del parere per consentire alla Commissione di merito una riconsiderazione del provvedimento alla luce delle osservazioni emerse in Commissione bilancio e al Governo una ulteriore valutazione circa la possibilità di reperire mezzi finanziari per la copertura dell'onere implicato; La Loggia, il quale ri-

tiene che la Commissione bilancio, accantonando le disposizioni che implicano conseguenze finanziarie a carico del bilancio dello Stato, potrebbe manifestare consenso sui restanti articoli del provvedimento; Santoni, il quale osserva che la Commissione bilancio dovrebbe tener conto del lavoro svolto dall'apposito Comitato ristretto della commissione lavoro e quindi adoperarsi per ricercare idonee soluzioni ai problemi di spesa e copertura posti con il provvedimento in esame; e Mussa Ivaldi Vercelli, il quale richiama alla esigenza di attentamente valutare e ponderare le implicazioni finanziarie connesse all'attuazione della nuova disciplina sulla previdenza marinara.

La Commissione delibera, quindi, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 3352 nel nuovo testo elaborato e trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 21 ottobre 1971, ad eccezione degli articoli 10, 17-*quater* e 17-*septies*, sui quali articoli la Commissione delibera, invece, di esprimere parere contrario, poiché le disposizioni ivi contenute implicano una rilevante maggiore spesa a carico dello Stato, a fronte della quale non è individuata una congrua ed adeguata indicazione di copertura, limitandosi il predetto articolo 17-*septies* a richiamare gli stanziamenti di parte corrente del fondo globale 1972, sul quale in realtà non risulta iscritto alcun accantonamento per lo specifico titolo di spesa oggetto della iniziativa legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI*. — Intervengono il Ministro delle finanze, Preti, ed il Sottosegretario di Stato per le finanze, Macchiavelli.

Disegno di legge:

Proroga dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (*Approvato dal Senato*) (3783).

Il relatore Bima illustra il disegno di legge e motiva le ragioni tecniche che giustificano la proroga le quali possono riassumersi

nella ristrettezza dei tempi necessari all'approntamento dei numerosi e complessi decreti delegati e nella necessità di una tempestiva e completa informazione ai contribuenti. Illustra quindi dettagliatamente gli articoli del provvedimento e le modifiche introdotte dal Senato. Concludendo richiama l'attenzione del Governo su talune questioni per le quali si riserva la presentazione di un ordine del giorno all'Assemblea; la prima concerne il fatto che i beni strumentali di produzione nazionale non sono soggetti (nell'ultimo passaggio di vendita al consumatore finale) all'IGE e non possono dar luogo quindi a detrazioni; viceversa i beni strumentali acquistati all'estero sono soggetti all'IGE e perciò, sulla base delle bollette doganali, allo scorporo dell'IGE stessa: ciò potrebbe determinare uno spostamento della domanda verso le produzioni di beni strumentali esteri non già per motivi tecnico-economici, ma per motivi puramente fiscali. La seconda questione concerne l'urgenza di liberare gli uffici dalle numerose pendenze arretrate mediante una rapida definizione delle medesime. Conclude esprimendo favorevole avviso sul disegno di legge all'esame della Commissione.

Il deputato Abelli, premesso il favore sul piano tecnico alla proposta di proroga, preannuncia la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno inteso ad invitare il Governo ad esperire presso la CEE tutti i tentativi per il rinvio di un anno (al 1° gennaio 1973) della entrata in vigore dell'IVA. Occorre inoltre che il Governo chiarisca che le agevolazioni tributarie previste dai « decreti », ed i cui termini erano stati fissati in concomitanza con l'entrata in vigore della riforma tributaria, sono automaticamente prorogate. Tale interpretazione è del resto, del tutto logica.

Il deputato Finelli solleva una questione di metodo e una di merito. Quanto alla prima giudica non corretto che il Governo abbia insistito in « seconda lettera » del disegno di legge delega nel respingere ogni proposta di scivolamento dei termini sbandierando la perfetta efficienza degli uffici, oggettivamente impossibile. Quanto ai problemi di merito, in relazione all'articolo 2, osserva che sarebbe stato più opportuno anziché spostare dal 1971 al 1972 l'anno di riferimento per le devoluzioni ai comuni, manovrare in aumento le percentuali incrementative. Riconosce che talune esigenze dell'opposizione risultano accolte; un metodo più corretto avrebbe richiesto che esse venissero accolte con maggiore tempestività.

Il deputato Lenti, ribadita la necessità di un scorrimento di un anno anziché di sei mesi per l'IVA, osserva che la motivazione tecnica del breve scorrimento è esigua, non tiene conto dell'andamento congiunturale e rischia di provocare una sommatoria fra aumento autonomo dei prezzi ed aumento indotto dall'introduzione dell'IVA. Sono necessari invece sia interventi sulla lievitazione dei prezzi, sia la modifica delle aliquote IVA, nel senso di renderle manovrabili. A tali considerazioni sono da aggiungere quelle relative alla inopportunità del doppio sfasamento (6 mesi per l'IVA ed un anno per le imposte dirette). Occorre inoltre affrontare con urgenza i problemi di una organica riforma della finanza locale (e di qui la necessità di ridurre il periodo transitorio previsto dal disegno di legge), così come occorre riaprire il discorso sulla istituzione di una patrimoniale pura e sulla radicale revisione del grado di partecipazione degli enti locali alla gestione della finanza pubblica. Si augura che il Governo si voglia render conto dell'urgenza di definire al più presto i tre milioni di pratiche pendenti in contenzioso.

Il deputato Santagati, associandosi alle dichiarazioni già rese dal deputato Abelli, sottolinea la necessità dello scorrimento di un anno dei termini relativi all'IVA. Insiste sulla inopportunità dello sfasamento fra la riforma dei tributi indiretti e di quelli diretti. Chiede quindi chiarimenti sull'ultimo comma dell'articolo 1 e giudica l'articolo 2 negativa conseguenza della proroga.

Il deputato Borraccino insiste per la proroga di un anno onde evitare che l'IVA, col conseguente aumento dei prezzi, cada in un momento economico assai grave per i lavoratori. Illustra quindi le richieste che l'associazione dei comuni ha avanzato all'assemblea di Bordighera in materia di finanza locale: la esigenza di partecipazione integrale degli enti locali alla gestione della finanza pubblica; la urgenza di una organica riforma della finanza locale; la necessità del consolidamento dei mutui a lungo termine; la legittimità del solo controllo regionale sugli atti dei comuni. Chiede infine chiarimenti sulla interpretazione dello ultimo comma dell'articolo 14 della legge delega per quanto concerne le trattenute correlate ai mutui contratti.

Il deputato Giovannini si sofferma sul problema del regime opzionale configurato, per lo scorporo dell'ige, dall'articolo 3. Insiste perché fra i soggetti beneficiari della detassazione siano inclusi i piccoli operatori economici. Osserva che l'opzione consistente nella

presentazione degli inventari non potrà essere certo esercitata dalle piccole imprese. Occorre pertanto aumentare le percentuali delle detrazioni previste dalla prima facoltà di opzione: quella relativa agli acquisti effettuati a partire dal 1° settembre 1971. In caso contrario i più danneggiati risulteranno i dettaglianti, specie quelli del settore dell'abbigliamento le cui scorte sono caratterizzate da lunghe giacenze.

Il deputato Pandolfi, apprezzato preliminarmente il disegno di legge, raccomanda al Governo che il termine *ad quem* (primo maggio e primo novembre) per l'emanazione dei decreti delegati venga anticipato quanto più possibile onde favorire il massimo di tempestività informativa per i contribuenti. Quanto ai tributi diretti, al fine di evitare eccessivi vuoti di cassa in fase di trapasso (l'ultima Vannoni da dichiarare nel '73 non potrà dar luogo a iscrizioni provvisorie), occorre predisporre un meccanismo per una vasta applicazione del sistema di ritenuta alla fonte e (problema delicato ma altrettanto necessario) occorre predisporre strumenti per i versamenti anticipati di consistenti quote d'imposta per i redditi dichiarati nel 1974 ed afferenti al 1973. Sottolinea inoltre l'importanza di un accelerato smaltimento delle pratiche concernenti i periodi di imposta pregressi. Raccomanda che per i versamenti ai comuni nel secondo semestre del '72 si semplifichino al massimo le procedure: una dichiarazione congiunta del sindaco e del tesoriere sul « riscosso » del periodo assunto a parametro può, salvo verifiche successive a conguaglio, essere sufficiente. Ritiene assai positivo il regime opzionale previsto dall'articolo 3; un regime rigido, infatti, avrebbe potuto congelare la politica delle scorte. Conclude prospettando al Governo la opportunità di prevedere in sede di decreti delegati una norma transitoria che consenta di far sì che la prima denuncia IVA concerna il bimestre anziché il mese, e ciò per evitare che i contribuenti debbano predisporre le denunce nel mese di agosto.

Il deputato Lepre insiste sulla necessità di una informazione tempestiva e precisa ai contribuenti e raccomanda si eviti il diffondersi di presunte bozze di decreti delegati. Sottolinea la necessità di preparare, e con urgenza, gli uffici periferici e di approntare con la massima tempestività i decreti delegati. Insiste inoltre perché l'entrata in vigore dell'IVA sia preceduta ed accompagnata da una efficace politica di controllo dei prezzi.

Il deputato Serrentino si associa alle considerazioni svolte dal deputato Lepre ed osser-

va che la lievitazione dei prezzi potrà difficilmente essere evitata dato il mancato scorporo delle imposte di consumo sulle scorte. Ricorda che il « contribuente impresa » è preoccupato per lo sfasamento fra IVA e tributi diretti che non può non provocare discordanze contabili fra i redditi del 1971 e quelli del 1972. Occorre infine accelerare le revisioni delle denunce per i periodi pregressi.

Il Ministro Preti replicando al deputato Finelli osserva, quanto al metodo, che nessuna proroga poteva essere decentemente giustificata con la CEE se prima non fosse stato mantenuto, con l'approvazione della legge-delega, l'impegno assunto per l'istituzione dell'IVA. Ritiene insostenibili le vistose ipotesi di aumento dei prezzi; taluni prezzi (si pensi a quelli pubblici) diminuiranno; il solo beneficio per lo scorporo dell'IGE è valutabile in 650 miliardi e contribuirà al contenimento dei prezzi stessi. Certo non mancheranno scompensi iniziali di assestamento come già verificatosi in altri paesi, ma il Governo intende adottare tutti i provvedimenti e gli interventi che si renderanno necessari.

Oltre i noti motivi tecnici per lo sfasamento temporale tra IVA e tributi diretti va ricordata anche una ragione di prudenzialità previsionale. Lo sfasamento servirà ad evitare, infatti, anche la sommatoria di eventuali « cadute di cassa » indotte dall'uno o dall'altro tributo. Le eventuali lacune che dovessero manifestarsi in fase di prima sperimentazione saranno, come è logico, valutate e colmate. Conclude ringraziando maggioranza ed opposizioni e sottolineando l'apertura del Governo agli apporti del Parlamento i quali hanno radicalmente ristrutturato il primitivo progetto.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

All'articolo 1 risulta respinto un emendamento Raffaelli, illustrato dal proponente, che prevede la proroga al 1° gennaio 1973 delle disposizioni previste dalla legge delega.

Su richiesta del relatore Bima il deputato Giovannini dichiara di non insistere per la votazione di un emendamento inteso a stabilire che la prima denuncia agli effetti dell'IVA debba avere carattere bimestrale.

L'articolo 1 è quindi approvato senza modificazioni.

Dopo illustrazione del deputato Lenti la Commissione respinge due emendamenti Lenti-Finelli all'articolo 2, il primo inteso ad anticipare l'incremento sul riscosso dei comuni, ed il secondo tendente a far cessare il periodo transitorio per l'assetto della finanza locale nel 1975 anziché nel 1976.

L'articolo 2 risulta quindi approvato nel testo del disegno di legge.

L'articolo 3 risulta approvato senza modificazioni dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento Giovannini tendente ad aumentare le percentuali di IGE da scorporare nonché a stabilire detrazioni del 50 per cento a favore dei piccoli operatori economici.

Senza modificazioni sono approvati gli articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Bima di stilare la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente Vicentini si riserva la nomina del Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,50.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Mariani.

Proposte e disegno di legge:

Pazzaglia ed altri: Modifica dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato (*Parere della II, della IV, della V e della VI Commissione*) (2915);

Milia: Modifica all'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in materia di avanzamento al grado di appuntato dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia (*Parere della II, della IV, della V e della VI Commissione*) (3176);

Caruso ed altri: Modifica della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato (*Parere della II e della V Commissione*) (3193);

Andreotti ed altri: Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa delle forze di polizia e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (*Parere della II, della IV, della V, della VI e della XI Commissione*) (3221);

Modifiche al trattamento economico dei militari di truppa dei corpi di polizia per la valutazione in-

tegrale dell'anzianità di servizio ai fini della attribuzione degli scatti di stipendio (*Parere della II, della IV, della V, della VI e della XI Commissione*) (3637).

Il relatore Buffone riferisce sui lavori del comitato ristretto e propone un nuovo testo il quale oltre a disporre la valutazione integrale della anzianità di servizio per l'attribuzione degli scatti di stipendio, porta altresì i limiti di età per la cessazione dal servizio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza a quelli in vigore per il corpo delle guardie di pubblica sicurezza e infine diminuisce progressivamente il periodo di servizio necessario per l'avanzamento ad appuntato fino a stabilirlo al quattordicesimo anno a partire dal 1974. Conclude ritenendo che il problema della concessione dell'indennità militare possa essere risolto soddisfacentemente per gli interessati in un momento successivo allorché dovrà essere discusso l'adeguamento alle forze armate della nuova normativa in materia di riassetto dei dipendenti statali.

Il deputato Lombardi Mauro Silvano esprime la delusione del gruppo comunista nel vedere disatteso il proprio contributo per offrire una positiva soluzione ai problemi delle forze armate: il suo gruppo infatti, dopo attenta valutazione, si era dichiarato a favore della proposta n. 3221 e aveva proposto di ovviare alle obiezioni di natura finanziaria della Commissione bilancio attraverso lo slittamento della decorrenza di questo provvedimento. Ritiene pertanto necessario insistere su tale richiesta nonché proporre una riduzione del periodo di servizio necessario per l'avanzamento ad appuntato, maggiore di quella contenuta nel testo.

Il deputato D'Ippolito si associa alle considerazioni espresse dal deputato Lombardi Mauro Silvano ed in particolare lamenta le argomentazioni e il comportamento non obiettivo del Governo circa la disponibilità dei fondi sui quali imputare gli oneri di spesa dei provvedimenti legislativi, in particolare per quanto riguarda la disponibilità del fondo globale. In tal modo si viene di fatto a limitare il potere della iniziativa parlamentare.

Il deputato D'Auria chiede chiarimenti sui motivi che ostano allo slittamento della decorrenza di efficacia del provvedimento n. 3221, soluzione questa ritenuta la migliore per contemperare le esigenze di bilancio con quelle dei beneficiari dei provvedimenti, e insiste altresì sulla necessità di diminuire il periodo di servizio per accedere ad appuntato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno Mariani ringrazia la Commissione per l'azione stimolatrice in favore del miglioramento dei provvedimenti e si dichiara disponibile per un riordinamento dell'indennità militare al fine di eliminare le sperequazioni ancora esistenti. Ai rilievi del deputato D'Ippolito risponde esponendo le esigenze obiettive del bilancio dello Stato e sottolineando altresì che esse sono costantemente rappresentate, in piena aderenza alla realtà, alle Commissioni.

Il deputato Caiati riassume i termini della discussione sottolineando in particolare i provvedimenti di iniziativa parlamentare che sono stati approvati dalla Commissione nonostante le obiettive difficoltà incontrate nel reperimento dei fondi necessari.

Dopo che il deputato Lombardi Mauro Silvano pur mantenendo le riserve espresse, ha dichiarato di non opporsi al nuovo testo unicamente per non ritardare la approvazione dei benefici in esso contenuti che per altro devono essere intesi come una prima anticipazione di ciò che dovrebbe essere fin da ora concesso, la Commissione approva in linea di massima il nuovo testo rinviando la discussione degli articoli a dopo l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Al termine della seduta il deputato Lombardi Mauro Silvano chiede al Presidente Caiati, il quale fornisce assicurazioni, di sollecitare il Ministro della difesa a ragguagliare la Commissione sulle risultanze emerse nella recente sciagura aviatoria nella quale hanno perso la vita alcuni paracadutisti, così come richiesto nella lettera espressamente inviata dal suo gruppo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Disegno di legge:

Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena (3466).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge passando all'esame degli articoli.

Il Presidente Baroni dà preliminarmente notizia dei lavori svolti dal Comitato ristretto nominato nel corso di una precedente seduta e delle proposte da esso formulate.

L'articolo 1 viene approvato nel seguente testo predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 1.

Ai fini della attuazione di un programma per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena è autorizzato un primo stanziamento di lire 100 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5 miliardi nell'anno 1971; di lire 15 miliardi nell'anno 1972; di lire 15 miliardi nell'anno 1973; di lire 20 miliardi in ciascuno degli anni 1974 e 1975 e di lire 25 miliardi nell'anno 1976.

Gli articoli 2 e 3 vengono approvati senza modificazioni.

L'articolo 4 viene approvato nel seguente testo predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 4.

Il programma dei lavori da eseguire in applicazione della presente legge, nonché l'ordine di precedenza tra essi, sarà approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Il Presidente dà quindi lettura dell'articolo 5 nel seguente testo predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 5.

Gli incarichi di progettazione, fatta salva in casi particolari la procedura dell'appalto-concorso, disciplinata dall'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 91 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, saranno conferiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello di grazia e giustizia.

L'approvazione dei progetti e dei contratti dei lavori è attribuita agli organi del Ministero dei lavori pubblici, secondo le sfere di rispettiva competenza, previo parere favore-

vole, per quanto riguarda la speciale tecnica penitenziaria, del Ministero di grazia e giustizia.

I progetti di nuovi istituti di prevenzione e pena sono approvati sentito altresì il parere di una commissione costituita da urbanisti, ingegneri, architetti, psicologi, sociologi, giuristi e nominata dal Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro di grazia e giustizia.

Intervengono i deputati: Fulci, che esprime perplessità sul disposto dell'ultimo comma, Todros, che sottolinea le finalità di tale norma, e Amodei, che ritiene la soluzione adottata tale da fornire una qualche garanzia circa la qualificazione dell'edilizia carceraria, e il Relatore Padula, che illustra le ragioni che consigliano l'approvazione dell'articolo 5 nel testo predisposto dal Comitato ristretto, suggerendo peraltro la sostituzione della parola « sociologi » con la parola « educatori ».

Il deputato Pisoni si dichiara favorevole a trasformare l'emendamento sostitutivo proposto dal Relatore in emendamento aggiuntivo, proposta cui si dichiara di aderire il deputato Todros, mentre il relatore Padula dichiara di rimettersi in proposito alla Commissione.

Dopo l'intervento del Sottosegretario Russo Vincenzo, che si dichiara favorevole all'approvazione dell'articolo 5 nel testo predisposto dal Comitato ristretto, con l'aggiunta, all'ultimo comma, della parola « educatori », la Commissione approva l'articolo 5 nel testo predisposto dal Comitato ristretto, con l'emendamento suddetto.

Dopo l'intervento del deputato Fioret, che esprime alcuni dubbi sulla composizione della Commissione di cui al secondo comma, e del Relatore Padula, che fornisce chiarimenti in proposito, la Commissione approva il seguente articolo 5-bis predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 3-bis.

Per l'acquisizione degli immobili necessari alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, si applicano le norme previste dalla legge 30 ottobre 1971, n. 865.

La scelta delle aree non conformi alle previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione approvati o adottati è disposta con deliberazione del consiglio comunale, previo parere di una commissione composta dal Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, da un funzionario del Ministero di grazia e giustizia, appartenente alla Direzione generale degli isti-

tuti di prevenzione e pena e da un funzionario del Ministero dei lavori pubblici.

Tale delibera, da adottarsi entro 60 giorni dalla richiesta del Ministero dei lavori pubblici, costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale od al programma di fabbricazione a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

La variante adottata ai sensi del precedente comma è approvata con decreto del Presidente della giunta regionale.

L'articolo 6 del disegno di legge viene approvato senza modificazioni.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

Disegno di legge:

Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo Flumendosa (3053).

Il relatore Fioret riferisce sul disegno di legge esprimendo molte perplessità circa la strutturazione e la funzionalità dell'Ente, come dimostra la sproporzione esistente tra opere realizzate e disavanzo accumulato negli anni.

Conclude proponendo il rinvio del seguito della discussione in attesa di avere maggiori indicazioni da parte dell'Ente in questione circa la sua situazione patrimoniale e la prevista utilizzazione dei fondi stanziati.

Dopo l'intervento del Presidente Baroni, che rileva il carattere di urgenza del provvedimento dato il riferimento in esso contenuto al fondo globale per l'anno finanziario 1970 e 1971, del deputato Todros, che si dichiara favorevole alla proposta formulata dal relatore, e del Sottosegretario Russo Vincenzo, che sottolinea l'urgenza del provvedimento chiedendo maggiori ragguagli circa le indicazioni richieste dal relatore, e del relatore Fioret, che fornisce tali indicazioni, il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge, in attesa di acquisire ulteriori elementi di valutazioni, ciò che peraltro dovrà avvenire al più presto.

Proposta di legge:

Fracassi: Norme integrative alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, recante provvedimenti per l'eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915 (Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (731-B).

Dopo l'intervento del relatore Pisoni, che riferisce sulle modifiche introdotte dal Senato

all'articolo 2, la Commissione approva le modifiche stesse.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato al termine della seduta.

Disegno di legge:

Completamento delle carceri giudiziarie di Rimini (3663).

Il relatore Padula rileva la necessità di rinviare la discussione del disegno di legge, avendo su di esso espresso parere contrario la V Commissione.

Il Presidente Baroni dà lettura del parere stesso e rinvia quindi ad altra seduta la discussione del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971, ORE 10,35. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Proposta di legge:

Di Lisa ed altri: Norme per la definizione degli standards edilizi (1613).

In assenza del Relatore, il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di legge.

Disegno di legge:

Ulteriore finanziamento per l'esecuzione di opere di completamento e di ampliamento dell'aeroporto intercontinentale «Leonardo da Vinci» di Roma-Fiumicino (3664).

Il relatore Botta propone che la Commissione richieda che il disegno di legge le sia assegnato in sede legislativa.

Il deputato Todros dichiara, anche a nome della sua parte politica, di consentire sulla proposta formulata dal Relatore, preavvertendo peraltro che in sede di discussione del disegno di legge, sarà preliminarmente richiesta dalla sua parte politica un'ampia e completa documentazione su tutta la realizzazione dell'aeroporto di Fiumicino.

La proposta formulata dal relatore cui si dichiara favorevole il Governo e, a nome delle rispettive parti politiche, i deputati Fulci, Amodei e Pisoni, viene quindi approvata dalla Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Proposta di legge:

Cristofori ed altri: Trasferimento di terreni dagli Enti di riforma - Enti di sviluppo - ai comuni ed a pubbliche amministrazioni. Vendita ai superficiali di aree di proprietà degli Enti di sviluppo (Parere alla XI Commissione) (644).

In assenza del relatore, il Presidente rinvia ad altra seduta l'esame della proposta di legge.

Disegno di legge:

Nuove norme per lo sviluppo della montagna (Testo unificato modificato dal Senato) (Parere alla XI Commissione) (1675-944-1176-B).

Il relatore Pisoni riferisce sulle modifiche introdotte dal Senato al disegno di legge.

Dopo aver espresso un giudizio nel complesso favorevole su tali modifiche, si sofferma in particolare sugli articoli 7 e 8 e conclude proponendo di esprimere parere favorevole.

Dopo l'intervento del deputato Bortot, che dichiara di concordare sulla proposta del relatore, pur esprimendo talune perplessità sul disegno di legge nel suo complesso, la Commissione delibera nel senso proposto dal relatore.

Al termine della seduta il deputato Carra chiede che il Governo dia informazioni sulla attuazione delle leggi n. 291 e n. 167 del 1971, specie in ordine alla utilizzazione dei fondi stanziati.

Il deputato de' Cocci si associa alla richiesta del deputato Carra e sollecita l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione della proposta di legge n. 3612.

Il deputato Fioret sollecita la discussione della proposta di legge n. 3748.

Il deputato Todros sollecita il Governo a fornire una risposta alla richiesta formulata dalla sua parte politica di comunicazioni del Governo alle Commissioni riunite VIII e IX sullo stato di attuazione delle norme relative all'edilizia scolastica.

Il deputato Botta si associa alla richiesta formulata dal deputato Carra, anche in conseguenza di taluni inconvenienti emersi in sede di attuazione della legge n. 167 del 1971 per quanto riguarda la utilizzazione dei fondi stanziati.

Il deputato Beragnoli si associa alla richiesta formulata dal deputato Carra, in par-

ticolare per quanto riguarda l'attuazione della legge n. 167 del 1971.

Il Presidente Baroni dà assicurazioni ai deputati Fioret e de' Cocci circa l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione delle proposte di legge da essi indicate, fornisce indicazioni circa il prossimo programma dei lavori della Commissione ed invita il rappresentante del Governo a dare risposta alle richieste formulate in ordine alle comunicazioni del Governo.

Il Sottosegretario Russo Vincenzo fornisce assicurazioni circa la tempestività di tali comunicazioni, chiarisce taluni problemi prospettati circa la attuazione delle leggi n. 167 e n. 291 e ribadisce che il Ministro dei lavori pubblici risponderà giovedì 25 novembre alle interrogazioni n. 5-00079 e 5-00061.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

TRASPORTI (X)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO, indi del Vicepresidente BIANCHI GERARDO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Cengarle.

Disegno di legge:

Ulteriore finanziamento per l'esecuzione di opere di completamento e di ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino (*Parere alla IX Commissione*) (3664).

Il relatore Merli riferisce sul provvedimento, dichiarandosi favorevole all'ulteriore finanziamento disposto per il completamento e l'ampliamento dell'aeroporto « Leonardo da Vinci », ma esprimendo perplessità sullo articolo 4 che prevede l'istituzione di uno speciale comitato consultivo e sull'articolo 5 che regola i compensi da attribuire ai funzionari statali in servizio o in quiescenza chiamati a far parte di commissioni di collaudo. Ritene, infatti, inopportuna sia l'una sia l'altra norma. Osserva poi che comunque non è stata colta l'occasione per sanare alcune sperequazioni esistenti ai danni del personale dell'Aviazione civile addetto al servizio di ragioneria.

Il deputato Damico, concordando con le osservazioni del relatore, sottolinea in particolare le critiche a proposito del previsto comitato consultivo speciale.

Il deputato Zucchini lamenta la lentezza e l'empirismo con cui si affrontano i problemi delle infrastrutture aeroportuali: la presentazione di provvedimenti tardivi ed inadeguati, quale anche il disegno di legge allo esame, dipendono dalla mancanza di un organico piano nazionale degli aeroporti. L'esistenza di questi motivi di critica di fondo e la insufficienza dell'ulteriore finanziamento disposto, giustificano l'astensione del suo gruppo nell'espressione del parere.

Il deputato Gerardo Bianchi fa presente che il disegno di legge merita il parere favorevole, anche se si devono condividere le riserve espresse dal relatore e si appalesa sempre più necessario un piano nazionale degli aeroporti.

Il deputato Marino, pur condividendo le riserve espresse dai precedenti oratori, darà parere favorevole al disegno di legge, essendo evidente l'urgenza dell'opera da esso finanziata.

Dopo che il Sottosegretario Cengarle ha replicato agli intervenuti precisando che se lo stanziamento è ancora inadeguato è peraltro un importante mezzo per il definitivo completamento e ampliamento dell'aeroporto « Leonardo da Vinci », la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sullo stanziamento disposto, ma non sugli articoli 4 e 5 del disegno di legge.

Disegno di legge:

Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il Continente (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (3737).

Il Presidente Giorgio Guerrini, riferendo in sostituzione del relatore Russo Ferdinando, illustra le caratteristiche del provvedimento, evidenziando in particolare la posizione che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato verrà ad assumere nella costituenda Società per azioni, che avrà per scopo la realizzazione e poi l'esercizio di un collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il Continente. Conclude proponendo di esprimere parere favorevole poiché il disegno di legge è un utile strumento per avviare a soluzione l'annoso problema del collegamento stabile sullo Stretto.

Il deputato Guglielmino, sottolineata la estrema importanza socio-economica di tale auspicato collegamento, si dichiara peraltro pessimista, circa l'effettiva realizzazione dell'opera che da un secolo è promessa ai siciliani come mezzo per assicurare il decollo

economico della loro regione. Individua poi alcuni gravi motivi di critica nel disegno di legge. Il primo consiste nel fatto che è esclusa la partecipazione delle regioni e dei comuni interessati nella fase degli espropri delle aree. Il secondo e più grave motivo di critica sta nella partecipazione del capitale privato alla realizzazione e poi anche alla gestione di un'opera che non può non sollecitare grossi appetiti da parte dei capitalisti. Conclude osservando che la preoccupazione più seria deriva dal fatto che l'opera, attraverso la prevista corresponsione di un pedaggio, sarà pagata prevalentemente dai siciliani che andranno così a premiare in particolare il capitale privato.

Il deputato Bassi solleva anzitutto il problema della competenza primaria della Commissione nella discussione del disegno di legge che realizza un certo tipo di politica dei trasporti attraverso la costruzione di una opera pubblica. Rileva poi che la prevista corresponsione del pedaggio caratterizza la scelta politica effettuata, che appare incoerente rispetto ad altre scelte già effettuate nell'ambito della politica generale per il meridione. Constatato che il collegamento stabile sullo Stretto, se sarà finanziato attraverso il previsto pedaggio, non sarà più in realtà un'opera pubblica, ritiene necessario trasformare integralmente il disegno di legge, rinunciando alla prevista apposita Società per azioni a capitale misto.

Il deputato Gatto si dichiara anch'egli scettico circa la realizzazione dell'opera che, del resto, se fosse messa in atto come è stata prevista diverrebbe uno strumento contrario ad una corretta e morale politica meridionalistica. Del resto già i collegamenti viari in Sicilia rispondono solo ad una logica capitalista in quanto continuano a mancare strade o superstrade mentre sono state costruite solo autostrade a pagamento. Nella stessa linea si muove ora la scelta effettuata per il collegamento stabile sullo Stretto, il cui costo si vuole scaricare sull'economia meridionale in generale e siciliana in particolare. L'opera è certamente utile e necessaria, ma essa non deve creare un'ulteriore strozzatura; alla sua realizzazione lo Stato dovrà provvedere direttamente con l'iscrizione in bilancio delle somme necessarie.

Il deputato Querci concorda con l'osservazione che la corresponsione di un pedaggio andrebbe a premiare il capitale privato ed in tal modo l'opera costruita si trasformerebbe in uno strumento per trasferire ricchezza dal Sud al Nord e quindi per aggravare gli squi-

libri già esistenti. In sostanza, a suo avviso, il provvedimento in esame va in senso contrario rispetto agli obiettivi che si afferma di voler perseguire per realizzare il decollo del Mezzogiorno. Se quello meridionale è un problema nazionale, le questioni vanno risolte in termini non economici, ma politici: in tale quadro il pedaggio va eliminato perché è lo strumento di una politica che si è detto di voler rinnegare.

Il deputato Merli osserva che, come si evince dalle argomentazioni svolte nel corso della discussione, il disegno di legge in esame implica precise scelte di politica dei trasporti e per questo motivo dovrebbe essere assegnato alla competenza primaria della Commissione.

Concordando con tali osservazioni, all'unanimità la Commissione delibera di chiedere che il disegno di legge venga assegnato alla competenza congiunta della IX e della X Commissione.

Proposte di legge:

Pazzaglia e De Marzio: Facilitazioni di viaggio a favore degli emigrati in paesi dell'Europa, originari della Sardegna od ivi residenti (206);

Cardia ed altri: Agevolazioni di viaggio per i connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale (3198);

(Parere alla III Commissione).

Su proposta del relatore Squicciarini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle due iniziative legislative, suggerendo peraltro alla Commissione di merito di estendere le agevolazioni tariffarie ai viaggi effettuati su linee marittime private.

Proposta di legge:

Felici: Norme concernenti il riscatto del servizio prestato in qualità di operaio giornaliero del personale dipendente dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile *(Parere alla I Commissione)* (3570).

Su proposta del relatore Gerardo Bianchi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposta di legge:

Andreotti ed altri: Tutela e sviluppo delle attività musicali popolari *(Parere alla II Commissione)* (3097).

In assenza del relatore Russo Ferdinando la Commissione delibera di rinviare l'espressione del parere.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

Comitato per l'indagine conoscitiva sulle gestioni aeroportuali.

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971, ORE 11,20. — *Presidenza del Vicepresidente BIANCHI GERARDO.* — Intervengono per l'ANACNA il Segretario generale dottor Lamberto Mercuri e il Vicesegretario generale dottor Giulio Martucci.

Il Comitato prosegue l'indagine ascoltando i rappresentanti dell'Associazione nazionale assistenti e controllori della navigazione aerea.

Dopo che il dottor Mercuri ha delineato le finalità ed i compiti dell'ANACNA, il dottor Martucci pone in luce le carenze infrastrutturali degli aeroporti, la situazione di disagio e le difficoltà derivanti dalla diversità dei sistemi di gestione fra aeroporto e aeroporto, le lacune che si devono lamentare in tema di politica del personale.

Intervengono quindi i deputati Zucchini, Merli, Alessandrini, Bianchi Gerardo, Marracchini, Querci, Battistella e Tripodi Girolamo, ai quali forniscono ulteriori chiarimenti il dottor Mercuri e il dottor Martucci, che in particolare individuano nella mancanza di un coordinamento in Italia del settore la causa principale degli inconvenienti che si devono lamentare.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente BIAGGI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa.

Disegno di legge:

Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private (Approvato dal Senato) (3573).

Il Presidente Biaggi comunica che nella seduta di ieri la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Il deputato Sulotto sollecita l'approvazione del provvedimento nel testo del Senato, ribadendo l'esigenza che la materia previdenziale sia regolata organicamente e secondo criteri generali validi per tutti, ma anche che siano conservate le condizioni di favore

già raggiunte da particolari categorie, come ad esempio da quella degli elettrici. Richiamandosi alla documentazione elaborata dalla organizzazione sindacale del settore, afferma che i rilievi espressi dal relatore in ordine alla determinazione della retribuzione ai fini previdenziali sono superabili. Il criterio seguito dal disegno di legge è nel senso di favorire i titolari di retribuzioni più basse, contrariamente a quanto previsto dalla legge n. 153 del 1969. È vero che la pensione si commisura all'88 per cento della retribuzione, ma occorre tener presente che dalla retribuzione stessa, ai fini della prestazione della pensione, sono escluse determinate voci, sicché di fatto la pensione si aggira su circa l'80 per cento della retribuzione per i titolari dei più bassi salari e su una percentuale inferiore per gli altri gradi. Sono poi previsti un congegno di scala mobile e dei minimi indubbiamente migliori rispetto a quelli sanciti dalla legge n. 153: non per questo bisogna respingerli, ma si tratta, viceversa, di estendere questi miglioramenti alla generalità dei lavoratori.

Il deputato Borra riconosce gli aspetti innovativi positivi del disegno di legge, che trae origine da accordi sindacali. Sarebbe, per altro, meglio che i sindacati di categoria sentissero più solidarietà di classe. Occorre evitare che con « leggine » si creino sperequazioni all'interno della classe lavoratrice. Né, per giustificarle, vale sostenere che manca un contributo diretto dello Stato: un contributo statale può sempre venire in molti modi e, comunque, come nel caso in questione, si può sempre ricorrere all'aumento dei prezzi dei servizi pubblici pagati dalla collettività. Questi i motivi di perplessità nei riguardi del provvedimento che, comunque, va approvato. Le perplessità sarebbero minori se il Governo potesse dare l'assicurazione che i benefici concessi agli elettrici saranno estesi a tutti i lavoratori. Conclude riservandosi di presentare emendamenti che valgano ad attuare concretamente il principio di solidarietà tra tutti i dipendenti a qualsiasi categoria appartengano.

Il deputato Pazzaglia sottolinea che il disegno di legge, per molti aspetti, dispone un trattamento inferiore a quello di cui alla legge n. 153, in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza. Le pensioni costituiscono salario differito, e per poterne differenziare e limitare i livelli massimi, bisogna prima fissare analoghi limiti per le retribuzioni alle quali le pensioni stesse si commisurano. Non è, al contrario, ammissibile fissare criteri diversi in proposito a seconda delle

diverse categorie e delle simpatie che esse raccolgono presso i vari gruppi politici. Pertanto, mentre consente con i miglioramenti dei minimi che il disegno di legge prevede, non può accettare talune disposizioni discriminatorie contenute nello stesso provvedimento, le quali intaccano, per questa categoria, il principio generale della proporzionalità della pensione alla retribuzione. Se si vuole affrontare effettivamente il problema dei massimi pensionistici, si abbia il coraggio di dire che non sono ammesse retribuzioni superiori a un certo livello: la verità è che manca il coraggio di assumere una tale posizione, perché la maggioranza vuole salvaguardare gli alti emolumenti di troppi personaggi del sottogoverno.

Il relatore Fortunato Bianchi, replicando agli intervenuti, riconosce che, ove si assoggetti la retribuzione alla contribuzione previdenziale, su questa stessa retribuzione bisogna commisurare le pensioni. Se si vuole seguire dei criteri perequativi in ordine all'entità delle pensioni, è, però, possibile usare correttamente lo strumento fiscale. In ogni caso non basta combattere gli alti livelli, se non si elevano contemporaneamente i minimi: e allo scopo occorre rendere operante il principio solidaristico con un ridimensionamento di tutte le pensioni di un certo livello, a vantaggio di quelle minime. In questa prospettiva, i livelli pensionistici più elevati dovrebbero avere carattere integrativo. Auspica che tutte le parti politiche e le forze sindacali si ispirino a tali principi e rinnova la richiesta, già altra volta formulata, che siano poste sollecitamente all'ordine del giorno della Commissione le sue proposte di legge che intendono tracciare le linee di un quadro generale di riferimento per tutto il sistema previdenziale. Nel merito del provvedimento, consente sull'urgenza di rispondere alle attese della categoria e soprattutto dei vecchi pensionati: auspica, pertanto, la sollecita approvazione del disegno di legge, del quale, tuttavia, sottolinea talune anomalie, richiamandosi alla esigenza che il Parlamento non abdichi alla sua sovranità e compia un vaglio approfondito di qualsiasi progetto di legge ancorché esso tragga origine da accordi sindacali.

Il sottosegretario Rampa invita la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo del Senato. Contesta le affermazioni del deputato Pazzaglia e ritiene inopportuno introdurre modifiche al testo votato dall'altro ramo del Parlamento, pur se intese all'affermazione del principio di solidarietà tra le categorie, meritevole di consenso. Concorda,

invece, con il proposito, espresso dal relatore, di affrontare quanto prima la definizione di un quadro generale del sistema previdenziale, nel cui ambito armonizzare la disciplina dei fondi speciali con quella generale. Accetta come raccomandazione un ordine del giorno Piccinelli, relativo al sollecito esame delle proposte di legge concernenti tale quadro, e un ordine del giorno Borra relativo all'applicazione di principi di solidarietà alle categorie che fruiscono di fondi speciali.

Successivamente, la Commissione passa all'esame degli articoli, che approva nel testo del Senato, dopo che sono stati respinti o ritirati i relativi emendamenti. Infine, vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge.

Proposte di legge:

Pazzaglia ed altri: Modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e degli asili-nido (359);

Novella ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (795);

Storti ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (804);

Polotti ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 (981);

Bonomi ed altri: Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette (1992);

Sgarbi Bompani Luciana ed altri: Corresponsione di un assegno di parto alle coltivatrici dirette (2054);

Anselmi Tina ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici esercenti attività commerciali (2201);

Anselmi Tina ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici artigiane (2202).

Dopo brevi interventi delle onorevoli Luciana Sgarbi Bompani e Tina Anselmi, la Commissione prosegue nella discussione generale.

Il deputato Lobianco si compiace perché il testo unificato del Comitato ristretto accoglie le giuste rivendicazioni del settore del lavoro autonomo, superando sperequazioni anacronistiche tanto più intollerabili nel momento in cui aumenta la femminilizzazione del lavoro agricolo e perché gli altri paesi della Comunità economica europea hanno già varato misure a favore delle lavoratrici di questo settore.

Il deputato Pazzaglia esprime soddisfazione per il fatto che il testo unificato abbia dedicato attenzione ai problemi sollevati dalla sua

proposta di legge n. 359, anche se ne ha accolto solo parzialmente le istanze. Si è comunque effettuato uno sforzo meritorio per andare incontro alle lavoratrici autonome: si tratta ora di perfezionare quanto già previsto con emendamenti od eventuali nuove iniziative legislative.

Il deputato Monti giudica il provvedimento della massima importanza, perché elimina differenze nel trattamento delle lavoratrici madri, che ora colpiscono i settori più deboli. Auspica che gli oneri conseguenti siano posti a carico della collettività e non della produzione e conclude manifestando il suo apprezzamento per l'operato del Comitato ristretto.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il dibattito a domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

IGIENE E SANITA' (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità, La Penna.

Disegno di legge:

Integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33 sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (3469).

Il relatore Andreoni illustra ampiamente la portata e le finalità del disegno di legge, che intende sia fronteggiare i danni provocati al patrimonio zootecnico nazionale dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovina, sia i pericoli sorgenti dal contagio trasmesso direttamente o indirettamente dagli animali infetti all'uomo. Il relatore conclude rilevando l'esiguità degli stanziamenti previsti nel provvedimento ai fini di un'adeguata azione di bonifica sanitaria degli allevamenti, ma sollecitando la rapida approvazione del disegno di legge, che in qualche modo serve a tamponare le esigenze più urgenti in modo da consentire almeno il proseguimento della campagna di risanamento zootecnico.

Prende quindi la parola il deputato Mascolo, che sottolinea a sua volta l'esiguità degli stanziamenti disposti, facendo osservare che il contributo recato dallo Stato all'opera di risanamento va inquadrato nell'ambito di pre-

cise scelte politiche da compiere in materia di sviluppo degli allevamenti. Dopo aver riferito ampi dati circa i danni subiti dagli allevatori per l'abbattimento di animali affetti dalle malattie in questione, esprime l'opinione che il disegno di legge debba essere riveduto, in particolare per quanto riguarda l'ammontare degli indennizzi concessi ai coltivatori diretti.

Il deputato De Maria, dopo aver convenuto circa l'esiguità delle indennità corrisposte ai proprietari di bestiame, richiama l'attenzione sulla necessità di valutare il disegno di legge nell'ambito di una prospettiva di lungo periodo e in rapporto alla soluzione di problemi attinenti alla stessa patologia umana. Conclude, infine, ricordando i poteri costituzionalmente attribuiti alle regioni in questa materia.

Dopo una breve replica del relatore Andreoni, il quale dichiara di condividere per vari aspetti le osservazioni formulate nel corso del dibattito, il sottosegretario La Penna replica agli intervenuti affermando che il Ministero della sanità conviene sull'importanza del problema affrontato nel disegno di legge e sull'insufficienza dei fondi in esso stanziati. Poiché tuttavia pressanti esigenze di intervento urgente sono alla base del provvedimento stesso, ritiene che si potrebbe invitare la Commissione bilancio a rivedere il proprio parere, espresso in data 26 ottobre 1971, con il quale si suggeriva una diversa formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge: solo nel caso che la Commissione bilancio ritenesse di dover confermare il parere in precedenza espresso, si potrebbe, a suo avviso, valutare l'opportunità di introdurre ulteriori modifiche, dato che il provvedimento dovrebbe necessariamente essere rinviato al Senato.

Il Presidente Graziosi, preso atto delle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo e condivise dalla Commissione, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Proposta di legge:

Cocco Maria ed altri: Norme per i ricoveri ospedalieri in regime di assicurazione obbligatoria (2877).

Il deputato Albani prende la parola per proporre di rinviare l'esame della proposta di legge, precisando che essa abbisogna di una valutazione approfondita poiché, per vari aspetti, suscita dubbi e perplessità. Il diritto che si vuole stabilire nei confronti dei mutuati rischia di introdurre tra questi ultimi una grave discriminazione; poiché la

maggioranza, contro il parere a suo tempo espresso dal suo gruppo, ha ritenuto, con la legge n. 132, di prevedere camere a pagamento per assistiti solventi, giustificandole con esigenze di bilancio degli enti ospedalieri, si tratta ora di essere coerenti e di valutare in tutte le sue possibili implicazioni la portata del provvedimento in discussione.

Il deputato Cucchi, dopo aver richiamato l'attenzione sul problema di introdurre delle precisazioni per quanto riguarda la situazione in cui si verrebbero a trovare i mutuatari dal punto di vista delle ulteriori spese connesse ai diritti di cura, d'intervento, eccetera, fa osservare che anche a suo giudizio un approfondimento è opportuno tanto più che la proposta di legge tocca aspetti di rilievo non esclusivamente medico-sanitario.

Il deputato Spinelli non condivide le preoccupazioni espresse dai deputati Cucchi e Alboni. Ritene infatti che la proposta di legge abbia una portata limitata e tenda a mettere ordine in una materia oggi non adeguatamente regolata.

Il deputato De Maria dichiara invece di accettare la proposta di rinvio, ritenendo che la proposta di legge abbia effettivamente bisogno di essere esaminata approfonditamente, anche se a suo giudizio non v'è dubbio che essa miri ad avvantaggiare i mutuatari compiendo una necessaria opera di giustizia.

Il deputato Cocco Maria, ritiene che si stia equivocando sull'effettiva portata della sua proposta di legge, che ha carattere limitato e potrebbe essere sollecitamente approvata.

Dopo ulteriori brevi interventi del relatore Cortese e del Sottosegretario La Penna, i quali dichiarano di condividere la proposta di rinviare l'esame del provvedimento, il Presidente Graziosi rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Proposta di legge:

Cassandro e De Lorenzo Ferruccio: Disciplina della produzione, impiego e vendita di prodotti a base di amfetamina (2789).

Il Sottosegretario La Penna fornisce alla Commissione i chiarimenti richiesti nella scorsa seduta sullo stato dei lavori dell'apposita Commissione interministeriale di studio nominata per un adeguato esame del problema della disciplina delle sostanze stupefacenti. Il sottosegretario dopo aver illustrato la composizione della Commissione interministeriale, costituita di 15 esperti di varie amministrazioni che lavorano intorno a tre

ordini di problemi: produzione, commercio e vendita delle sostanze stupefacenti; norme penali in materia; recupero dei malati, aggiunge che la Commissione stessa è in fase di conclusione dei propri lavori e potrà trasmettere i risultati dei suoi studi entro 15 giorni.

Il Presidente Graziosi rinvia, quindi, il seguito del dibattito ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971, ORE 17. —
Presidenza del Presidente OLIVA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Zannier.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « URBANISTICA, VIABILITÀ, ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE ».

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO ».

La Commissione prosegue l'esame dello schema di trasferimento delle funzioni soffermandosi sull'articolo 15: il relatore Lombardi propone di sopprimere il secondo comma, mentre il deputato Venturoli ritiene pleonastico l'intero articolo, anche in connessione con il contenuto dello schema di decreto sul riordinamento del Ministero. Il presidente Oliva rileva a sua volta che la soppressione del secondo comma viene proposta in quanto i comitati tecnico-amministrativi dipendono dai provveditorati alle opere pubbliche, che vengono trasferiti alle Regioni.

Il senatore Lombardi espone quindi, in ordine all'articolo 16, le sue proposte sui capitoli di bilancio da sopprimere o da ridurre: tali capitoli vanno considerati in relazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1972.

Il presidente Oliva suggerisce di tenere conto, tra le spese aggiuntive di cui all'articolo 17, di quelle per il personale e per le attrezzature necessarie alle Regioni per lo esercizio delle funzioni delegate. Il deputato

Busetto propone di tenere presente, nei richiami relativi ai capitoli, anche la legislazione più recente. Il deputato Venturoli si sofferma su taluni capitoli che, a suo avviso, non sono da ridurre ma da sopprimere.

La Commissione riesamina quindi l'articolo 2 dello schema: il sottosegretario Zan-
nier propone una formulazione sostitutiva, con la quale si configura un sistema di intese tra Stato e Regioni in ordine a studi, ricerche e indagini per l'individuazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio, in congruenza con il programma economico nazionale.

Il deputato Busetto ribadisce il fermo dissenso del gruppo comunista contro il mantenimento, in qualsiasi formulazione, dell'articolo 2. Il senatore Lombardi rileva l'esigenza di ancorare le funzioni regionali a principi generali che dovrebbero essere contenuti in norme-quadro.

Il presidente Oliva invita l'estensore del parere a studiare il problema in riferimento alla disposizione relativa alla funzione di indirizzo e coordinamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Dopo interventi dei senatori Cuccu, Ariella Farneti e Lombardi e del presidente Oliva, si conviene di prevedere, nella seduta pomeridiana di giovedì 18, anche l'eventuale seguito della discussione sullo schema di parere in tema di istruzione artigiana e professionale; si stabilisce inoltre di tenere, in aggiunta a quelle già convocate, un'ulteriore seduta venerdì 19 alle ore 16,30, per proseguire il dibattito di decreti in materia di urbanistica e lavori pubblici.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,15.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 18 novembre, ore 11,30.

COMMISSIONI RIUNITE II (Affari interni) e XIV (Igiene e sanità)

Giovedì 18 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

DE MARIA: Estensione ai veterinari comunali capo, ai direttori di pubblico macello ed ai veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione sanitaria delle provvidenze previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 151;

— Relatori: Foschi per la II Commissione; Andreoni per la XIV Commissione.

Discussione delle proposte di legge:

NOVELLA ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (796);

STORTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (805);

POLOTTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (982);

— Relatori: Miotti Carli Amalia per la II Commissione; Cattaneo Petrini Giannina per la XIV Commissione;

— (Parere della I, della V, della VI, della XI, della XII e della XIII Commissione).

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Giovedì 18 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3587);

MARRACCINI e COCCO MARIA: Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari (2307);

— Relatore: Lospinoso Severini — (Parere della I e della V Commissione).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

ROGNONI ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (3424);

— Relatore: Bernardi — (Parere della XIII Commissione).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazione della legge 21 maggio 1956, n. 489, sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla procura generale presso la Corte di cassazione (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2339);

— Relatore: Valiante.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Partecipazione ai concorsi ed agli scrutini per la promozione dei magistrati componenti

il Consiglio superiore della magistratura ed abrogazione dell'articolo 35 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 838, e dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 (1892);

— Relatore: La Loggia — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (*Approvato dal Senato*) (3499) — (*Parere della I Commissione*);

ALESSI: Modifica agli articoli 99 e 100 del codice penale sulla « recidiva » (192);

PENNACCHINI: Modifica dell'articolo 175 del codice penale e dell'articolo 487 del codice di procedura penale (289);

CACCIATORE ed altri: Modificazione degli articoli 99 e 106 del codice penale, concernenti l'istituto della recidiva (746);

MILIA: Abrogazione del secondo comma dell'articolo 73 del codice penale (1705);

LA LOGGIA: Nuove norme sulla prescrizione dei reati (3515);

— Relatore: Vassalli.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

RUFFINI e LA LOGGIA: Disposizioni relative agli uscieri giudiziari (3412);

DI PRIMIO ed altri: Attribuzioni della funzione dell'assistenza all'udienza agli uscieri giudiziari e nuova regolamentazione del diritto di toga e di chiamata in causa (3475);

— Relatore: Micheli Pietro — (*Parere della I e della V Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

MAGGIONI: Modifica al regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, riguardante l'ordinamento del personale e degli uscieri giudiziari (1573);

PISICCHIO e IANNIELLO: Applicazione delle norme di carriera previste dalla legge delega 18 marzo 1968, n. 249, in favore degli uscieri giudiziari (1949);

— Relatore: Micheli Pietro — (*Parere della I e della V Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione
— partecipazioni statali)

Comitato pareri.

Giovedì 18 novembre, ore 9,30.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

NOVELLA ed altri: Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (796);

STORTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (805);

POLOTTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (982);

— (*Parere alla II e XIV Commissione*).

— Relatore: Corà.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

PAZZAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e degli asilnido (359);

NOVELLA ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (795);

STORTI ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (804);

POLOTTI ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 (981);

BONOMI ed altri: Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette (1992);

SGARBI BOMPANI LUCIANA ed altri: Corresponsione di un assegno di parto alle coltivatrici dirette (2054);

ANSELMINI TINA ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici esercenti attività commerciali (2201);

ANSELMINI TINA ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici artigiane (2202);

— (*Parere alla XIII Commissione*);

— Relatore: Corà.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Modifiche al trattamento economico dei militari di truppa dei corpi di polizia per la valutazione integrale dell'anzianità di servizio ai fini della attribuzione degli scatti di stipendio (3637);

PAZZAGLIA ed altri: Modifica dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato (2915);

MILIA: Modifica all'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in materia di avanzamento al grado di appuntato dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia (3176);

CARUSO ed altri: Modifica della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato (3193);

ANDREOTTI ed altri: Modifica alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa delle forze di polizia e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (3221);

— (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Fabbri.

**Comitato
per l'indagine conoscitiva sui problemi
della spesa e della contabilità pubblica.**

Giovedì 18 novembre, ore 10.

Seguito della discussione sulla documentazione predisposta dai gruppi di lavoro.

**VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)**

Giovedì 18 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

Senatori MARCORA ed altri: Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (3586) — (*Parere I e IV Commissione*);

MARTINI MARIA ELETTA ed altri: Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza (2236) — (*Parere I e IV Commissione*);

SERVADEI: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1960);

FRACANZANI ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza e servizio civile (3633) — (*Parere I, IV, XIII Commissione*);

— Relatore: De Poli.

Seguito della discussione delle proposte e del disegno di legge:

PAZZAGLIA ed altri: Modifica dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato (2915) — (*Parere della II, IV, V e VI Commissione*);

MILIA: Modifica all'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in materia di avanzamento al grado di appuntato dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia (3176) — (*Parere della II, IV, V e VI Commissione*);

CARUSO ed altri: Modifica della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato (3193) — (*Parere della II e V Commissione*);

ANDREOTTI ed altri: Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa delle forze di polizia e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (3221) — (*Parere della II, IV, V, VI e XI Commissione*);

Modifiche al trattamento economico dei militari di truppa dei corpi di polizia per la valutazione integrale dell'anzianità di servizio ai fini della attribuzione degli scatti di stipendio (3637) — (*Parere della II, IV, V e XI Commissione*);

— Relatore: Buffone.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

de MEO: Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, e successive modificazioni, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche (3243) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Buffone.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (3604) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Buffone.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 18 novembre, ore 9.

Interrogazioni.

Lizzero ed altri n. 5-00064;
Bardelli ed altri n. 5-00075;
Bonifazi e Guerrini Rodolfo n. 5-00081;
Martelli ed altri n. 5-00092.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Nuove norme per lo sviluppo della montagna (*Modificato dal Senato*) (1675-994-1176/B) — Relatore: Della Briotta — (*Parere della I, della IV, della V, della VI e della IX Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

CRISTOFORI ed altri: Trasferimenti di terreni dagli Enti di riforma - Enti di sviluppo - ai comuni ed a pubbliche amministrazioni. Vendita ai superficiali di aree di proprietà degli Enti di sviluppo (644) — Relatore: Prearo — (*Parere della IV, della V e della IX Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 18 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

FRACANZANI ed altri: Nuove norme in materia di coltivazione delle cave e delle tor-

biere (*Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (776-2570-B) — Relatore: Girardin — (*Parere della I e della VIII Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole (2970) — (*Parere della IV, V e VI Commissione*) — Relatore: Baldani Guerra.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (*Testo unificato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3020) — (*Parere della IV Commissione*);

CAIAZZA ed altri: Installazione di dispositivi di segnalazione di pericolo in caso di fughe di gas (1566) — (*Parere della IV Commissione*);

DAGNINO e CATTANEI: Prevenzione degli infortuni causati dalla installazione degli apparecchi a gas ad uso domestico (2189) — (*Parere della IV Commissione*);

MARCHETTI: Norme sulla prevenzione degli infortuni da fughe di gas negli ambienti domestici (2391) — (*Parere della IV Commissione*);

LONGONI ed altri: Norme per la sicurezza degli impianti e dei mezzi ai fini dell'impiego dei gas combustibili (3217) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

— Relatore: Baldani Guerra.

Discussione della proposta di legge:

Senatori PELLA ed altri: Modificazioni al decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1968, n. 7, recante provvedimenti per le zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3593) — Relatore: Calvi — (*Parere della V e della VI Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Proroga dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, con-

cernenti delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (*Approvato dal Senato*) (3783) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Scianatico.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro)

Giovedì 18 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Diritto degli assistiti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali e dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico all'assistenza sanitaria diretta opzionale (3220) — (*Parere della V Commissione*);

ROBERTI ed altri: Nuove norme sull'assistenza sanitaria per i dipendenti statali e sulla composizione degli organi istituzionali dell'ENPAS (*Urgenza*) (1780) — (*Parere della V Commissione*);

DE LORENZO FERRUCCIO: Modifiche degli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1942, n. 42, e successive modificazioni, in materia di composizione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (2343) — (*Parere della XIV Commissione*);

— Relatore: Nucci.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

PAZZAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e degli asili nido (359) — (*Parere della I, II, IV, V, XI e XIV Commissione*);

NOVELLA ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (795) — (*Parere della I, II, IV, V e XI Commissione*);

STORTI ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (804) — (*Parere della I, II, IV, V e XI Commissione*);

POLOTTI ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 (981) — (*Parere della I, II, IV, V e XI Commissione*);

BONOMI ed altri: Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette (1992) — (*Parere della V, VI e della XI Commissione*);

SGARBI BOMPANI LUCIANA ed altri: Corresponsione di un assegno di parto alle coltivatrici dirette (2054) — (*Parere della V e della XI Commissione*);

ANSELMI TINA ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici esercenti attività commerciali (2201) — (*Parere della V, della VI e della XII Commissione*);

ANSELMI TINA ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici artigiane (2202) — (*Parere della V, della VI e della XII Commissione*).

— Relatore: Anselmi Tina.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

ROBERTI ed altri: Modifiche alla legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente miglioramenti del trattamento di pensione della previdenza sociale (2449);

BIANCHI GERARDO e BIANCHI FORTUNATO: Provvedimenti perequativi delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria generale (2537);

TAMBRONI ed altri: Parificazione dei minimi di pensione dei lavoratori autonomi a quelli dei lavoratori dipendenti (3041);

FOSCHI: Maggiorazione dell'importo delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (3116);

ALESI: Parificazione dei trattamenti minimi e livellamento dei limiti di età per la pensione degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti e dei loro familiari coadiutori, a quelli previsti per i lavoratori dipendenti (3282);

PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE: Parificazione dei trattamenti minimi di pensione a favore degli artigiani e dei loro familiari a quelli previsti per l'assicurazione generale obbligatoria e norme in materia di sicurezza sociale degli artigiani — (*Urgenza*) (3363);

LONGO LUIGI ed altri: Aumento e perequazione dei minimi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria e della pensione sociale (3386);

CERAVOLO DOMENICO ed altri: Miglioramenti e modifiche ai trattamenti economici delle pensioni dell'INPS (3476).

— Relatore: Bianchi Fortunato — (*Parere della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

Senatori BANFI ed altri: Integrazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3524) — Relatore: Borra — (*Parere della II Commissione*);

SPAGNOLI ed altri: Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali (3483) — Relatore: Borra — (*Parere della I e della V Commissione*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la vigilanza sulle radiodiffusioni.**

Giovedì 18 novembre, ore 10,30.

Esame dei criteri di impostazione dei programmi radiotelevisivi a contenuto o con riflessi politici.

(*Presso il Senato della Repubblica*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

Giovedì 18 novembre, ore 9,30.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dello schema di decreto delegato concernente « agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne » — *Estensori del parere*: senatore Orlando e deputato Galloni.

Giovedì 18 novembre, ore 16,30.

I. — Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dello schema di decreto delegato concernente « agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle

acque interne » — *Estensori del parere*: senatore Orlando e deputato Galloni.

II. — Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dello schema di decreto delegato concernente « istruzione artigiana e professionale » — *Estensore del parere*: deputato Fracanzani.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Giustizia) e XI (Agricoltura)

Venerdì 19 novembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CIAFFI ed altri: Trasformazione della mezzadria e colonia parziaria in affitto (2754);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (3040) — (*Parere della V Commissione*);

INGRAO ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratti di affitto e nuove norme per l'accesso alla proprietà della terra. (*Urgenza*) (3110) — (*Parere della I e della V Commissione*);

AVERARDI ed altri: Norme per la trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia parziaria in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune (3225) — (*Parere della I e della V Commissione*);

TRUZZI ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia parziaria in contratti di affitto di fondo rustico (3251) — (*Parere della I Commissione*);

BIGNARDI ed altri: Risoluzione dei contratti di mezzadria, colonia parziaria ed affitto di fondo rustico (3358);

— Relatori: Speranza per la XI Commissione, Dell'Andro per la IV Commissione;

e delle proposte di legge:

BONOMI ed altri: Norme in materia di colonia parziaria (273) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (*Parere della I Commissione*);

BARCA ed altri: Norme per il superamento della mezzadria (668) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (*Parere della I Commissione*);

REICHLIN ed altri: Norme per la trasformazione dei rapporti colonici e per lo sviluppo agrario miglioratorio (1158) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (*Parere della I Commissione*);

CIAFFI ed altri: Norme in materia di contratti di mezzadria stipulati in violazione del divieto di cui all'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (1699) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione (1699). — (*Parere della I Commissione*);

GIOIA ed altri: Norme per l'incremento della piccola e media proprietà agricola imprenditrice e per lo sviluppo dell'impresa agricola (3347) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (*Parere della V Commissione*);

SCARDAVILLA e MASCIADRI: Interpretazione autentica della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme sui contratti agrari (3546) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione;

e delle proposte di legge:

BIGNARDI ed altri: Elevazione dei coefficienti di moltiplicazione di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, applicabili ai fini della determinazione dei canoni di af-

fitto dei fondi rustici (3417) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione;

PICCINELLI e LOBIANCO: Norme integrative alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, sull'affitto dei fondi rustici (3421) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (*Parere della V Commissione*);

SPONZIELLO e DE MARZIO: Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente nuove norme in materia di contratti di affitto di fondi rustici (3617) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

Venerdì 19 novembre, ore 9,30.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dello schema di decreto delegato concernente « agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne » — *Estensori del parere*: senatore Orlando e deputato Galloni.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23.